

AGEVOLAZIONI

Trasferimenti di aziende e partecipazioni: l'esenzione sancita dal TUS

di **Gennaro Napolitano**

L'[articolo 3, comma 4-ter](#), del **Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS, approvato con il D.Lgs. 346/1990)** stabilisce che sono **esenti** dall'imposta i **trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali**, attuati in favore di **discendenti** e del **coniuge** mediante disposizioni *mortis causa*, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante i patti di famiglia disciplinati dagli [articoli 768-bis e ss. cod. civ.](#)

La disposizione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 78, lettera a, L. 296/2006), mira a favorire il **passaggio generazionale** delle aziende di famiglia. Ciò spiega la scelta del legislatore di **limitare** l'applicazione dell'agevolazione alle ipotesi in cui avente causa del trasferimento sia un **discente** o il **coniuge** del dante causa. La *ratio* della norma di favore, inoltre, spinge a ritenere che essa **non possa** altresì trovare applicazione allorché il trasferimento abbia a oggetto **titoli** che **non consentono** di attuare il ricordato passaggio generazionale (ad esempio, i **titoli obbligazionari** – [circolare AdE 3/E/2008](#) e [circolare AdE 18/E/2013](#)).

Nel caso in cui il trasferimento abbia a oggetto quote sociali e azioni di **società per azioni** e **in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione**, residenti in Italia, l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente agli aventi causa (discendenti o coniuge) di **acquisire** oppure **integrare il controllo**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#) (disposizione, quest'ultima, che disciplina il c.d. **controllo di diritto**, in base al quale sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

Peraltro, come precisato dall'Agenzia delle entrate, la **verifica** del requisito dell'**acquisizione** o **integrazione del controllo di diritto** deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2359, secondo cui "*ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi*" ([risoluzione AdE 75/E/2010](#)).

L'applicazione del beneficio in esame è espressamente **subordinata** alla **condizione** che gli aventi causa **proseguano** l'esercizio dell'attività d'impresa, o **detengano** il controllo, per un

periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In altri termini, il **beneficiario** del trasferimento di azienda (o di un ramo di essa), di quote sociali e di azioni **non** è tenuto alla pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni **a patto che**, per un periodo **non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento:

- **prosegu**a l'**attività d'impresa** (quando oggetto del trasferimento sia stata un'azienda o un ramo di essa)
- **detenga** il **controllo societario** (quando oggetto del trasferimento siano state quote sociali e azioni di società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione).

Peraltro, per beneficiare dell'agevolazione, gli **aventi causa** del trasferimento devono rendere, **contestualmente** alla presentazione della **dichiarazione di successione** o alla stipula dell'**atto di donazione**, un'apposita **dichiarazione** con la quale manifestano la **volontà** di **proseguire** l'attività di impresa ovvero di **mantenere** il controllo societario.

Il **mancato rispetto** delle **condizioni** sopra illustrate comporta la **decadenza** dall'agevolazione fruita. Di conseguenza, il beneficiario è tenuto al **pagamento** dell'**imposta in misura ordinaria**, della **sanzione amministrativa** prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#) e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

La **decadenza** dall'agevolazione può essere anche solo **parziale**: tale circostanza ricorrere, ad esempio, se il beneficiario, nel corso del quinquennio, ceda solo un ramo dell'azienda. In tale ipotesi, la **decadenza** è **limitata** al ramo di azienda ceduto a condizione che, naturalmente, in relazione alla parte di azienda non trasferita, il cedente prosegua l'attività d'impresa ([circolare AdE 3/E/2008](#) e [circolare AdE 18/E/2013](#)).

Non determina l'automatica decadenza dall'agevolazione il **conferimento** dell'azienda (o della partecipazione) in un'altra società.

Il conferimento, infatti, ai fini della conservazione del beneficio, può essere **assimilato** al **proseguimento** dell'esercizio dell'attività d'impresa ([circolare AdE 3/E/2008](#) e [circolare AdE 18/E/2013](#)). Più precisamente, la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa si verifica se, prima del decorso di cinque anni dal trasferimento (donazione o successione) il beneficiario **conferisce** l'**azienda**:

- in una **società di persone** (indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento)
- in una **società di capitali** (in tal caso, però, è necessario che le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#)).

La **prosecuzione** dell'attività d'impresa, quale condizione per la conservazione dell'agevolazione fruita, si verifica anche nelle seguenti ipotesi:

- **trasformazione, fusione o scissione**, che diano origine a **società di persone** ovvero incidano sulle stesse (a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio)
- **trasformazione, fusione o scissione**, che diano origine o incidano su **società di capitali** (a condizione che il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1, cod. civ.](#)).

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)